

della costituente la quale era stata votata separatamente e puramente dal popolo lombardo; altro quelle norme di Governo transitorio le quali erano state immaginate, proposte e concertate solo fra i due Governi, fondamentale la prima, ed invariabile; regolamentare la seconda e perciò variabile. Si oppone perciò alle conclusioni del preopinante. (Cost. Sub.)

Aggiunge poi esservi urgenza di presto fondar le basi di sistema elettorale comune, stante la strettezza del tempo, volendosi convocare l'assemblea costituente avanti il 1° di novembre. (Conc.)

PESCATONE. Osserverò che essendosi già diviso una volta può dividersi ancora una seconda come osservò il deputato Galvagno, nè fa difficoltà la replica del sig. relatore della Commissione il quale intendeva che la prima divisione fosse nella natura della cosa, giacchè la convenzione che ci è rappresentata quantunque proveniente in parte dal popolo, in parte dal Governo, aveva presentati quegli articoli quella convenzione per delegazione tacita del popolo stesso, cosicchè se sussiste ora la ragione d'inscindibilità, doveva pure allora sussistere: ora la Commissione propose la divisione allora ammessa, anzi propose la divisione per agevolare la discussione; non può dunque, se vuol essere coerente a se stessa, ripudiarla in oggi.

In quanto alla seconda parte della discussione osservo che realmente la Commissione attuale dovrà distinguere tutti quei punti che crederà essere comuni a noi ed alla Lombardia nella formazione della legge elettorale; ma accertate poi queste basi io non credo che la formazione della legge elettorale dipenda da noi e possa essere di competenza della Commissione attuale.

Io voto adunque per la separazione dei primi sei articoli dai due rimanenti, voto perchè si rimandino li rimanenti due articoli alla Commissione perchè abbia a proporre in modo più compiuto tutte le basi che crederà essere comuni a noi ed alla Lombardia per la formazione della legge elettorale, e quindi io voto perchè si devenga alla formazione di una nuova Commissione per formare poi la legge elettorale sulle basi che saranno state prima determinate dalla Camera. (Sten. In.)

CADORNA propone che come nella prima legge già votata sull'unione si erano raccolte le materie le quali non si potevano modificare senza ricorrere di nuovo al voto della nazione perchè da questo stabilite, così in questa si raccolgano tutte quelle le quali non si potrebbero nè trattare da noi nè variare senza il concorso del Governo provvisorio. E come alcuni dei punti elettorali formano appunto parte delle proposizioni di lui, le quali vogliamo colla presente legge suggerire, così resta necessario che, a norma della proposta della Commissione, gli appositi articoli della Legge ne siano conservati. Tutte le altre particolarità lasciate fuori dal protocollo ed in piena nostra balla saranno quindi oggetto di altra apposita e veramente compiuta legge elettorale la quale si potrà, giusta la mozione Cavour, maturare e discutere con comodo. (Cost. Sub.)

VALERIO fa considerare come la Lombardia sia attualmente in uno stato di grave agitazione e quanto sia grande il bisogno di porre tosto il Governo in misura di prendere con mano franca e sicura le redini di quel reggimento. Ora, soggiunge egli, le basi della legge elettorale, donde deve nascere la Costituente, sono, se non la sola, almeno la parte più importante della legge medesima; in essa sta peculiarmente la garanzia delle libertà lombarde, e quindi io sono d'avviso che ammettendo la divisione si debbano prima stabilire le massime generali del sistema elettorale, per amendue gli Stati.

SENEO appoggia il preopinante, aggiungendo che il vedere

poi fino a qual punto si possan dividere le materie elettorali dalle altre, ciò sarà l'oggetto di discussione dopo che si saranno stabilite le basi proposte dal relatore della Commissione.

(Conc.)

CAVOUR riepiloga in questi termini le sue ragioni: Se vi è indugio nella formazione di questa legge, non si può certo ascrivere alle persone che proposero la divisione. Un oratore disse ieri potersi compiere questa legge in ciò che ha di manchevole con semplici emendamenti. Ciò è assolutamente impossibile per la parte che riguarda le elezioni; per essa è manifestamente necessario un progetto compiuto, razionale. Nella prima parte del progetto vi sono alcune disposizioni compiute che si possono senz'altro ammettere, ma così non è della seconda. Vi manca affatto una disposizione che determini il voto dell'esercito. I 100000 nostri concittadini combattenti nella Lombardia, che sono quelli al postutto che avvalorano le nostre deliberazioni, hanno forse più di ogni altro il diritto di concorrere col loro voto alle elezioni; eppure non v'ha pur un cenno di essi nel progetto. Si vorranno forse far votare per provincia? Ma questa proposizione basta enunciarla per mostrare ch'essa non è loro applicabile.

Il votare per provincia o, come suol dirsi, per lista fa sì che gli elettori non potendo intendersi, il loro voto va perduto. Eppure questa è una parte vitale che si deve inscrivere nella legge, e questa è una delle principali ragioni che rendono necessaria la proposta divisione. Un'altra ragione, come ho già osservato, si è che non si parlò punto delle incompatibilità. Ma chi non vede che adottandole per la Lombardia e non pel Piemonte si cadrebbe in grave inconveniente? Quel che si riferisce al voto lombardo, non ho difficoltà a ripeterlo, è il voto universale, è il voto diretto; ora accettandosi da noi e l'uno e l'altro, sono salve le ragioni del protocollo e risolte le obiezioni degli avversari. Insisto adunque più che mai per la necessità della divisione. (Risorg.)

VALERIO osserva non discutersi ora sul merito della legge.

CAVOUR replica essere usanza da tutti i Parlamenti adottata, che le Commissioni non rifiutino mai schiarimenti relativi ad oggetti d'importanza. (Conc.)

RICCI ministro dell'interno. Prego la Camera di permettermi alcune parole, le quali credo potrebbero schiarire alquanto la questione, e facilitare la soluzione.

Nel protocollo, coll'articolo il quale fissa le norme per la elezione, non si è inteso di formare una legge positiva, ma semplicemente di fissare alcune norme principali specialmente conformi ad una legge elettorale, o almeno un progetto di legge elettorale, già fatto per la Lombardia. Questo progetto fatto semplicemente per la Lombardia, portava alcune basi che forse erano inammissibili per uno Stato più ampio, per il numero dei rappresentanti, avuto riguardo alla popolazione, che era di uno ogni dieci mila: poteva essere vantaggiosissimo stabilire questo principio per la Lombardia sola, ma adottandolo per uno Stato doppio, e quasi triplice, avrebbe portato un numero immenso che eccedeva la possibilità di un'assemblea: dunque in quell'articolo del protocollo non si è cercato che di fissare semplicemente alcuna base, non una condizione, ma una spiegazione di quelle fissate dalla legge Lombarda affinché fosse fin d'ora determinato che il numero dei rappresentanti non sarebbe stato di uno a dieci mila, ma bensì di uno a venti mila, in quella proporzione che sembrava più conveniente, avuto riguardo alla popolazione generale dello Stato: ma con questo non si è creduto di fare una vera legge elettorale. Ed è anche un'aggiunta della Commissione quella di stabilire che la legge fosse fatta, e che le parti accessorie che mancavano ancora alle basi stabilite fossero fatte per Decreto